

COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

--=oOo=---

**CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

--=oOo=---

Repubblica Italiana

In nome della Legge

L'anno _____, addì del mese di
nella Residenza Comunale in via Pellizzari n. 2.
Avanti di me Dott.ssa Angela Iannello Segretario Generale del
Comune di Valenza, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica
e nell'interesse dell'Ente in virtù dell'art. 97, comma 4, punto C del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 70, comma 7,
lett. b) del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4, del 28.01.2003, esecutiva ai sensi di
legge, sono personalmente comparsi i Signori:

1. Dott.ssa Lorenza Monocchio, nata a Tortona il 18.12.1970,
Dirigente il 3° Settore, che interviene in rappresentanza del
COMUNE DI VALENZA, C.F./Partita IVA, ed agisce nel
presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267 ed ai sensi dell'art. 73, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 42 del 29.02.2016 è stata avviata procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di anni due;
- la procedura individuata con la determinazione 42/2016 di cui sopra è la procedura aperta di cui all'art. 55 del DLgs 163/2006, ed il criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del DLgs 163/2006;

- nelle more della predisposizione degli atti del procedimento di gara, e precisamente in data 19.04.2016, è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti pubblici di cui al DLgs 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 240, in data 27.06.2016, Il Dirigente del 3° Settore "Finanze Tributi Personale", su proposta del Responsabile unico del procedimento, ha provveduto pertanto alla modifica della determinazione n. 42/2016 di cui sopra, aggiornandola al nuovo decreto, ed in particolare:

- è stata avviata procedura a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs 50/2016;
- ha provveduto ad approvare gli atti di gara, predisposti dal Responsabile unico del procedimento, e precisamente:
 - capitolato d'oneri;
 - schema di bando di gara;
 - schema di disciplinare di gara;
 - modelli fac-simili allegati al disciplinare: A), A1), A2);
 - elenco polizze in essere presso il Comune di Valenza, allegato B) al disciplinare di gara;
 - schema contratto di appalto,
- è stato quantificato l'importo presunto dell'appalto per un periodo di anni tre in € 56.886,00 oltre I.V.A. se dovuta, dando comunque atto che l'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere, né presente né futuro, per il Comune poiché l'attività di broker sarà remunerata, secondo l'uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle varie Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi;
- è stata prevista la facoltà del Comune di Valenza di procedere ad una eventuale ripetizione del servizio per egual periodo, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del DLgs 50/2016, nonché la facoltà di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs 50/2016;
- ha provveduto a dare mandato alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone e Quargnento, per l'attivazione e l'esecuzione delle procedure necessarie per l'individuazione dell'operatore economico esecutore del servizio, ai sensi dell'art. 37 del DLgs 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale n., in data 28/06/2016, il Dirigente Responsabile della Centrale unica ha preso atto della determinazione di cui sopra ed avviato il relativo procedimento di gara;

- con Determinazione Dirigenziale n. ..., in data, il Dirigente Responsabile della Centrale unica ha approvato la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara, nonché all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di anni tre, a favore dell'operatore economico ...

- con Determinazione Dirigenziale n. ..., in data, Il Dirigente del 3° Settore "Finanze Tributi Personale", ha preso atto dell'aggiudicazione di cui sopra confermando l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni tre all'operatore economico sopra indicato;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di tutte le attività individuate nel capitolato d'onori, allegato al presente contratto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'elenco delle menzionate attività non ha carattere esaustivo e, inoltre, non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune di Valenza, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni contenute nel capitolato allegato, nonché di tutte le norme di natura legislativa e regolamentare, anche regionale e provinciale, qualora applicabile vigenti in materia.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker ha presentato in data odierna, polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall'ISVAP per il volume d'affari dell'impresa, così individuata:

n. ...

in data ...

rilasciata da ...

agenzia di

dell'importo di € ...

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti individuati nel capitolato d'onori allegato A) ed a quelli a cui si è obbligato con la presentazione della propria offerta.

Il broker ha aperto la sede/unità locale nel Comune di Valenza/nella Provincia di Alessandria, avente il seguente indirizzo postale ed i seguenti recapiti:

...

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Valenza nonché di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Amministrazione senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il broker non può cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Valenza osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Amministrazione stessa fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune di Valenza ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005.

Il broker dovrà garantire il rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara; in mancanza il comune di Valenza provvederà alla revoca dell'incarico.

4. Obblighi a carico dell'Ente

Il Comune di Valenza, da parte sua, s'impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'Ente;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

5. Estensioni

Il broker, in relazione a danni subiti dall'Ente e coperti da polizze, assisterà l'Ente stesso nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.

6. Compensi

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di brokeraggio, così come descritta nella presente convenzione, è svolta dal Broker senza pretendere alcun corrispettivo dal Comune di Valenza, in quanto l'opera del broker è remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate o prorogate le coperture dell'Ente. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c., per il Comune di Valenza anche se, per esigenze commerciali delle Compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad agenzie assicurative locali.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative

dell'Ente, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi, dovrà essere specificato in tutte le polizze stipulate dall'Ente con l'assistenza del broker e, comunque, detti compensi non potranno mai essere superiori ai limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio e, precisamente:

- A)% dei premi imponibili per RCA
- B)% dei premi imponibili per tutte le altre polizze.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Valenza, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune di Valenza e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune di Valenza.

8. Responsabilità del broker

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato il Comune di Valenza da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

Il Comune di Valenza avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Nessuna responsabilità potrà ricadere sul Broker per atti di competenza dell'Ente, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al Broker.

9. Inadempienze -Risoluzione - Recesso

In caso di inadempienza, si applicheranno clausole e penali di cui al capitolato d'oneri – art. 8 – allegato A) al presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto o recesso, si applicheranno le clausole del capitolato d'oneri – art. 12 – allegato A) al presente contratto.

10. Durata dell'incarico

Il presente incarico avrà la durata di tre (3) anni, a decorrere dalla determinazione di aggiudicazione dichiarata efficace, con facoltà per il Comune di Valenza, di ripetizione del servizio per ulteriori anni tre (3), ai sensi dell'art. 63, comma 5, del DLgs 50/2016, nonché con facoltà di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs 50/2016, limitata al tempo indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

contraente, e comunque per un periodo non superiore a sei (6) mesi.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

11. Cessione e subappalto

Si applicheranno le clausole del capitolato d'oneri – art. 13 – allegato A) al presente contratto.

12. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, a garanzia del corretto adempimento del servizio, il broker ha prestato garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari ad € ..., sotto forma di cauzione bancaria/fideiussione assicurativa, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del DLgs 50/2016, come segue:

n. ...

in data ...

rilasciata da ...

agenzia di

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La restituzione della garanzia definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker affidatario del contratto di appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e smi.

Il Broker si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Valenza ed alla Prefettura di Alessandria – Ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' consentito al broker di incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'Art. 117 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005, n. 209) identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010 e smi, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano la presente Stazione Appaltante.

ovvero

Il broker, in alternativa all'accensione del conto separato, ha presentato una fideiussione bancaria, ai sensi dell'Art. 117, comma 3 bis, del Codice delle Assicurazioni, avente i seguenti estremi:

.....

e dichiara di possedere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, muniti del relativo CIG.

Il CIG afferente l'appalto suddetto è il seguente

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti correnti bancari/postali dedicati (si/no) di seguito specificati:

....

14. Documenti del contratto

Fa parte integrante e sostanziale del contratto il capitolato d'oneri allegato A).

Fa parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente e fisicamente acclusa, l'offerta tecnica ed economica del broker.

15. Trattamento dei dati personali

Il broker è tenuto a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia.

Con specifico atto del Comune di Valenza si provvederà alla nomina del Broker a responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

16. Foro competente

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, sarà competente il Foro di Alessandria.

17. Spese

Tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ancorché conseguente e/o susseguente alla sua registrazione fiscale, ivi comprese anche quelle di registrazione e diritti di segreteria sono a completo carico dell'appaltatore.

18. Disposizioni finali

Per quanto non previsto e considerato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Gianfelice Fortuna – Ufficio Economato – Via Carducci 6 – Valenza.

Per ogni effetto di legge la ditta elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di Valenza.

Agli effetti fiscali il valore viene determinato in netti euro ... corrispondente all'importo a base di gara, dando atto che lo stesso viene indicato unicamente ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. .../2016 di cui in premessa.

Agli effetti del rispetto dei protocolli interni (direttiva Segr. Gen. n. 1/2015 come integrata con direttiva Segr. Gen. n. 1/2016) in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti del Comune, si dà atto che il Dirigente stipulante: a) dichiara l'assenza di conflitti d'interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, b)

dichiara che il presente atto non soggiace ad obbligo di pubblicità ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Io sottoscritto Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. facciate di cui n. scritte e n. linee, del quale ho dato lettura alle parti comparenti. Dette parti, da me interpellate, hanno riconosciuto il contenuto di esso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale di ciascuno, in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7.3.2005 n.82 – codice dell'Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22.02.2013

In presenza delle parti, io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Valenza,

Per il Comune

Per la ditta affidataria

Il Segretario Generale